

Comune di COPPARO
(Provincia di Ferrara)



L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA

VERBALE N. 8 del 25/3/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/03/2025 avente per oggetto: "RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL FONDO RISCHI DA ISCRIVERE NEI FONDI ACCANTONATI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 (PAR. 5.2, LETT. H) ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011)".

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di marzo il Collegio dei Revisori, nominato con atto consigliere n. 78 del 21/12/2024 così costituito e riunito da remoto:

- Dott. Claudio Malavasi – Presidente
- Dott.ssa Susanna Giuriatti – Componente
- Dott. Corrado Zanichelli - Componente

Ricevuta in data 25/03/2025 la documentazione relativa all'approvazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/03/2025 avente ad oggetto "Ricognizione del contenzioso ai fini della determinazione del fondo rischi da iscrivere nei fondi accantonati del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 (par. 5.2, lett H) allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2025 – 2027, giusto parere del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 138 del 27/11/2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027, giusto parere del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 139 del 29/11/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione economico finanziario per il periodo 2025/2027;

Visti quanto previsto dai commi da 583 a 587, art. 1 Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

Richiamato l'art. 56-bis, comma 11 del D.L. n. 69/2013;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile espressi dai competenti Responsabili di settore;

Visto l'art 239 del Tuel;

Premesso che:

- la Corte Costituzionale, con le sotto richiamate sentenze, ha evidenziato la necessaria verifica sul risultato di amministrazione del fondo contenzioso, quale “parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci” (sentenza n. 18/2019), al fine di evitare un “miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio” (sentenza n.4/2020) e che al riguardo, divengono centrali le verifiche sulla separata evidenza ed alimentazione delle quote vincolate e accantonate (...): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate (sentenza n. 274/2017);
- uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), che così recita: “h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto

della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”;

rilevato che il citato punto 5.2 dispone di verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

preso atto che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”;

preso altresì atto che le sezioni regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli Enti Locali:

- ad un “controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un’analisi specifica singole poste e partite” al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, delibera n. 229/2021/PARSE);
- ad “un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie” (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI);

rilevato che la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con proprie deliberazioni n. 59/2019/PRSE e n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che l’Ente è chiamato ad effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività “probabile”, con indice di rischio pari o superiore al 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo pari o superiore al 10%;
- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

ritenuto necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, attraverso un processo di ricognizione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

dato atto che, a tal fine, anche in un'ottica di accountability, il rischio di soccombenza viene quantificato per ciascun singolo contenzioso in base ai seguenti criteri generali:

- a) rischio CERTO: accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva)
- b) rischio PROBABILE: accantonamento minimo 51%
- c) rischio POSSIBILE: accantonamento minimo 10%, massimo 50%
- d) rischio REMOTO: nessun accantonamento,

anche al fine di consentire all'Organo di Revisione dell'Ente di pronunciarsi sulla congruità degli stanziamenti di bilancio e degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati;

preso atto dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

rilevato che:

- il Fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2023 alla data del 01.01.2024 risultava essere pari a € 192.300,00;
- nel corso dell'esercizio 2024 non sono state applicate al bilancio quote del fondo contenzioso accantonato;
- nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono state stanziare somme alla missione 20, programma 3, titolo I, per il Fondo Contenzioso l'importo di euro 15.000,00, in relazione a probabili cause legali in relazione alle concessioni di installazioni di antenne per le telecomunicazioni;
- nel corso dell'ultimo trimestre 2024 si sono definite alcune cause a favore dell'ente;

dato atto che, in considerazione della ricognizione del contenzioso in essere, il fondo rischi per contenziosi da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 deve essere pari ad € 75.877,00, come dettagliato nell'Allegato A) posto agli atti del Collegio nelle carte di lavoro del presente verbale;

preso atto che l'adeguatezza del fondo contenzioso sarà rivalutata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento e di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

Tutto ciò premesso,

verificata la ricognizione delle cause legali in essere al 31/12/2024, così come raccolte nella proposta di giunta n. 101 del 24/03/2025 e nel relativo allegato che divengono le carte di lavoro del presente verbale,

ATTESTA E CERTIFICA

La congruità dei fondi accantonati del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 in corso di approvazione, quantificato nell'importo di euro **75.877,00**.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente dott. CLAUDIO MALAVASI
(F.to digitalmente)

Componente dott.ssa SUSANNA GIURIATTI
(F.to digitalmente)

Componente dott. CORRADO ZANICHELLI
(F.to digitalmente)